

Serie Ordinaria n. 53 - Mercoledì 31 dicembre 2014

**D.g.r. 12 dicembre 2014 - n. X/2899**  
**Deeterminazione delle modalità applicative e definizione dei criteri per la riscossione, l'introito e la ripartizione dei canoni da imbottigliamento delle acque minerali e/o termali, ai sensi della l.r. 1/2000, art. 2, comma 26, lettera a bis)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 29 aprile 1980 n. 44 «Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali e termali», come modificato dall'art. 28 della l.r. 11 luglio 2014 n. 19 «Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale», e in particolare l'art. 22, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dai canoni superficiali, da imbottigliamento e quelle derivanti dal permesso di ricerca, introitate dal 1 gennaio 2015, sono destinate al finanziamento di spese d'investimento rispondenti a obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e termali e che le somme derivanti dall'attività di imbottigliamento sono altresì destinate al finanziamento di spese d'investimento rispondenti a obiettivi di compensazione ambientale nei Comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza dell'attività produttiva;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», come modificata dall'art. 29 della l.r. 11 luglio 2014 n. 19 «Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale», che all'art. 2:
  - stabilisce che i canoni da imbottigliamento spettano ai Comuni, alle Province e alla Regione nel rispetto delle seguenti quote:
- 60% ai Comuni sul cui territorio è localizzata l'attività produttiva di imbottigliamento;
- 20% alle Province territorialmente competenti;
- 20% alla Regione che ripartirà tale quota tra i Comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza dell'attività produttiva;
  - dà incarico alla Giunta di definire, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre 2014:
    1. le modalità applicative per la riscossione e l'introito dei canoni di imbottigliamento da parte di Comuni, Province e Regione, secondo le relative quote;
    2. i criteri per la riscossione e la ripartizione dei canoni da imbottigliamento di cui all'art. 22 quinto comma della l.r. 44/80 per la quota parte pari al 60% spettante ai Comuni sul cui territorio è localizzata l'attività produttiva d'imbottigliamento, in caso di più Comuni interessati dalla concessione;
    3. i criteri per l'individuazione dei Comuni beneficiari e per la ripartizione dei canoni da imbottigliamento per la quota parte pari al 20% spettante alla Regione;
- la d.g.r. n. VIII/002600 «Modalità di utilizzo dei canoni delle concessioni di acque minerali naturali e da imbottigliamento e/o termali»;
- la d.g.r. n. IX / 3244 del 4 aprile 2012 «Modifica ed integrazione della d.g.r. n. VIII/002600 del 24 maggio 2006 «Modalità di utilizzo dei canoni delle concessioni di acque minerali naturali da imbottigliamento e/o termali»;

Vista la d.g.r. 2302 del 1 agosto 2014 con la quale sono stati indicati i capitoli appartenenti alle missioni e programmi di cui alle norme finanziarie della legge regionale n. 19/ del 8 luglio 2014 «Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale», tra cui in particolare:

- Capitolo di entrata n. 3.0100.03.10632 «Canoni di concessione per le acque minerali» euro 650.000,00 esercizio 2015, euro 650.000,00 esercizio 2016;
- Capitolo di spesa n. 09.06.203.10633 «Contributi ai Comuni derivanti dagli introiti dei canoni di concessione per le acque minerali» euro 650.000,00 esercizio 2015, euro 650.000,00 esercizio 2016;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 94 comma 8 del d.lgs. 152/06 in relazione alla situazione di vulnerabilità e di rischio per le falde acquifere;

Considerato che sul territorio lombardo esistono concessioni di acque minerali che interessano più Comuni;

Ritenuto che per la ripartizione delle quote dei canoni di imbottigliamento, nei casi di concessioni che interessino più Comuni, debba essere conforme a principi di equità e che il criterio della ripartizione proporzionale sia conforme a tale principio;

Ritenuto che, al fine di garantire omogeneità di comportamento da parte di tutte le Province, sia opportuno che l'accertamento delle somme dovute dai concessionari a titolo di canone di imbottigliamento sia effettuato dalla provincia territorialmente competente, anche sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante della società concessionaria, avente ad oggetto i metri cubi di acqua minerale imbottigliata nel corso del semestre precedente;

Valutato altresì opportuno:

- che i Comuni beneficiari dei canoni di concessione di cui all'art. 2 comma 26 lettera a) punto 2.3 vengano individuati con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro il 30 settembre 2015, anche a seguito di primo accertamento dei canoni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di stabilire che l'accertamento dei canoni da imbottigliamento, da introitare a partire dal 1 gennaio 2015, venga effettuato dalla Provincia territorialmente competente, anche sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante della società concessionaria, avente ad oggetto i metri cubi di acqua minerale imbottigliata nel corso del semestre precedente;

2. di stabilire che entro un mese dall'avvenuto accertamento, la Provincia territorialmente competente comunichi al concessionario il canone di imbottigliamento dovuto, definendo altresì gli importi da versare a Comuni, Provincia e Regione, sulla base delle percentuali individuate dalla normativa vigente;

3. di stabilire che, in caso di più Comuni interessati dalla concessione, la quota del 60% sia ripartita proporzionalmente tra i Comuni interessati;

4. di stabilire che il concessionario effettui i versamenti degli importi dovuti entro un mese dalla ricezione della comunicazione provinciale;

5. di stabilire che i criteri per l'individuazione dei Comuni beneficiari e per la ripartizione dei canoni di cui alla lettera a), punto 2), numero 2.3) dell'art. 26 della l.r. 1/2000 saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 settembre 2015;

6. di stabilire che la ripartizione dei canoni tra i Comuni beneficiari sarà effettuata da Regione Lombardia con cadenza annuale;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e l'invio di copia conforme alle Province.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi